

“Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: Si/No/ In parte/chiarimenti	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: 1) ASSOFIN (Associazione Italiana del credito al consumo e immobiliare) 2) ASSOGESTIONI (Associazione del risparmio gestito) 3) ASSOCONFIDI 4) COMMERFIN		
Decorrenza dell'aggiornamento	Assofin ha chiesto di valutare un rinvio dell'applicazione delle nuove regole sui bilanci nel caso in cui l'aggiornamento della normativa non venga pubblicato entro la fine del corrente anno. Assoconfidi ha chiesto di posticipare al 1° gennaio 2014 l'applicazione della nuova informativa inclusa nella sezione di nota integrativa relativa alle garanzie rilasciate, tenuto conto che informazioni analoghe dovranno essere prodotte nelle segnalazioni di vigilanza a partire da tale data.	NO SI	Richiesta non accoglibile, avuto presente che l'aggiornamento contiene informazioni da fornire in bilancio per adempiere agli obblighi di disclosure previsti dagli IAS/IFRS. Fa eccezione quanto previsto nel paragrafo successivo. Le informazioni relative alle garanzie rilasciate sono state riviste per allinearne il contenuto alle modifiche introdotte nelle segnalazioni di vigilanza e aventi decorrenza dal 1° gennaio 2014. Pertanto, al fine di ridurre gli oneri segnalatici per gli intermediari, si ritiene di accogliere la richiesta di posticipare l'entrata in vigore di tali informazioni a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2014. Un'applicazione anticipata delle nuove informative è comunque consentita già nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2013.
Immobilizzazioni	Assofin ha chiesto di chiarire dove segnalare, nella tabella		Si precisa che la tabella 10.6 si riferisce ai soli

materiali	10.6, le variazioni di attività diverse da terreni e fabbricati.	Chiarimento	terreni e fabbricati, in conformità di quanto previsto dallo IAS 40.
Factoring e cessione di crediti	Assofin ha chiesto di confermare se nelle informazioni di nota integrativa di cui alla tabella B.1.2 “Operazioni di acquisto di crediti deteriorati diversi dal factoring” siano esclusi gli acquisti connessi con le operazioni di aggregazione aziendale.	Chiarimento	Si conferma che nelle informazioni in questione non vanno segnalati gli acquisti connessi con le operazioni di aggregazione aziendale.
Concentrazione del credito	Assofin ha chiesto di chiarire se le informazioni relative alla distribuzione delle esposizioni, per cassa e “fuori bilancio”, per settore di attività economica e area geografica della controparte siano riferite alle sole esposizioni nei confronti della clientela e non anche a quelle verso banche e intermediari finanziari.	Chiarimento	Si precisa che la ripartizione delle esposizioni, per cassa e “fuori bilancio”, per settore di attività economica e area geografica della controparte ricomprende anche le esposizioni nei confronti di banche e intermediari finanziari.
	Assofin , con riferimento alle informazioni di nota integrativa relative alla concentrazione del credito, ha chiesto di precisare cosa si intenda per esposizioni per cassa e quali voci dell’attivo siano da ricomprendere nell’aggregato.	Chiarimento	Chiarimenti sono forniti nel testo finale del provvedimento.
Rischio di liquidità	Assofin ha chiesto di chiarire come debbano essere rilevate le esposizioni scadute e non deteriorate nella tabella relativa alla distribuzione temporale per durata residua delle attività e passività finanziarie (Rischio di liquidità).	Chiarimento	Chiarimenti sono forniti nel testo finale del provvedimento.
	Assoconfidi ha chiesto se nella tabella relativa alla distribuzione temporale per durata residua delle attività e passività finanziarie (Rischio di liquidità) debbano essere riportate, nell’ambito delle garanzie escutibili, solo quelle associate a sofferenze e se la fascia temporale in cui si ritiene avvenga l’escussione possa essere determinata in base a una valutazione del Confidi o se possibile sulla base di criteri storico statistici.	Chiarimento	Si precisa che per tutte le garanzie rilasciate (e non solo per quelle associate a posizioni in sofferenza) occorre fare riferimento alla probabilità di escussione delle garanzie, utilizzando un approccio simile al “delta equivalent value” previsto per le opzioni. Le modalità di determinazione delle fasce temporali in cui avverrà l’escussione sono rimesse alla responsabile autonomia degli intermediari che redigono il bilancio.
Operazioni di aggregazione aziendale	Assofin ha chiesto di chiarire se il dettaglio relativo alle “variazioni derivanti da operazioni di aggregazione aziendale” debba essere fornito in ciascuna tabella	SI	La rilevazione del dettaglio in questione va fornita in tutte le tabelle contenenti variazioni annue delle poste patrimoniali. Il

	contenente variazioni annue delle poste di stato patrimoniale.		provvedimento è stato conseguentemente modificato.
Spese amministrative, sottovoce a) "Spese per il personale"	Assogestioni ha chiesto di precisare se gli accantonamenti effettuati in contropartita del "Fondo rischi e oneri" a fronte di "premi di produttività per i quali non vi è certezza in merito alla scadenza ovvero all'importo da corrispondere" debbano essere riportati nella voce 110.a) "Spese per il personale" o nella voce 150 "Accantonamenti netti ai fondi rischi e oneri".	Chiarimento	Al riguardo, si precisa che gli accantonamenti in questione vanno imputati nella voce 110 a) "Spese per il personale". In calce alla tabella "9.1 Composizione della voce 110.a "Spese per il personale", può essere fornito il dettaglio di tale tipologia di spesa.
Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura	Assogestioni ha chiesto di eliminare le previsioni contenute nella bozza di aggiornamento che richiedono alle SGR di riportare: 1) una descrizione dei rischi principali derivanti dal modello di business della SGR, il <i>risk appetite</i> e le modalità con cui detti rischi vengono gestiti; 2) una descrizione dell'uso di stress test nell'ambito della strategia di governo del rischio considerato che, in relazione alla natura dell'attività svolta dalle SGR, tali dettagli informativi risultano eccessivi.	SI	La richiesta informativa in questione è stata espunta dal Provvedimento.
Informativa relativa alle attività e passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio	Assogestioni ha chiesto, con riferimento alle tabelle relative alle attività e passività oggetto di compensazione, di chiarire se nel caso di contratti derivati verso la medesima controparte rientranti in accordi quadro di compensazione o similari (non compensati a fini di bilancio), si debbano considerare sia i fair value positivi e negativi da contratti derivati rientranti nell'accordo, sia gli strumenti finanziari ricevuti o versati in garanzia. Inoltre, è stato chiesto se debbano essere fornite solo le informazioni relative alla posizione netta positiva o negativa. Al riguardo, sono stati proposti 2 esempi: 1) nel primo esempio, la società ha negoziato due contratti derivati con la medesima controparte, oggetto di collateralizzazione in contanti. Il primo contratto avrebbe un valore positivo pari a 100 e il secondo un valore negativo pari a 60; è stato inoltre ricevuto un collateral pari a 40; 2) nel secondo esempio, la società ha negoziato due	Chiarimento	Al riguardo, si precisa che formano oggetto di rilevazione nelle tabelle relative alle attività e passività oggetto di compensazione sia i fair value positivi e negativi dei contratti derivati sia i collateral ricevuti o versati. Inoltre, per ciascun accordo, le tabelle vanno compilate con riferimento sia alle posizioni in derivati iscritte nell'attivo (fair value positivo) sia a quelle iscritte nel passivo (fair value negativo). Pertanto, negli esempi forniti, gli importi riferiti alle posizioni aventi segno positivo (100 e 70) vanno indicati nella colonna "Ammontare lordo delle attività finanziarie" della Tabella 1 "Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di compensazione ovvero ad accordi similari". Analogo criterio segnaletico va applicato alle posizioni aventi segno negativo (60 e 130),

	contratti derivati con la medesima controparte, oggetto di collateralizzazione. Il primo derivato ha un valore negativo pari a 130, il secondo derivato ha un valore positivo pari a 70 e la società ha versato un collateral pari a 60.		nella Tabella 2 “Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di compensazione ovvero ad accordi similari”.
Schemi di bilancio	Assoconfidi ha chiesto di includere in calce alle tabelle di stato patrimoniale le informazioni sulle garanzie rilasciate e su quelle ricevute per rappresentare in modo più significativo l’operatività dei Confidi.	NO	Al riguardo, si fa presente che i principi contabili internazionali non prevedono una nozione di attività “fuori bilancio” da rappresentare nello schema di stato patrimoniale dopo le attività e le passività, così come è previsto nella disciplina di bilancio ai sensi del D.lgs. 87/92 che fa riferimento alle direttive contabili. Pertanto, la presente richiesta non può essere accolta. Si osserva altresì che la nota integrativa è il luogo ove fornire ulteriori dettagli informativi rispetto a quanto previsto dagli schemi di bilancio contemplati dagli IAS/IFRS: “Stato patrimoniale”, “Conto economico”, ecc.. Nella nota integrativa, in particolare, sono previste informazioni di dettaglio sulle garanzie rilasciate che consentono di avere un quadro significativo dell’operatività dei Confidi. Questi ultimi poi, nella loro responsabile autonomia, possono sempre fornire in calce alle tabelle e nelle informative di natura qualitativa ogni ulteriore dettaglio informativo ritenuto utile a fini di informativa di bilancio.
Informazioni sulle rilevazioni di Centrale dei rischi e sulla disciplina prudenziale	Assoconfidi ha chiesto chiarimenti sulla segnalazione in Centrale dei Rischi e sulla ponderazione da applicare a fini prudenziali ai crediti verso enti territoriali derivanti da commissioni attive per l’amministrazione di fondi pubblici.	Chiarimento	Le questioni poste esulano dalla normativa in consultazione. Esse vanno formalmente sottoposte ai competenti Uffici della Banca d’Italia.
Concentrazione del credito	Assoconfidi ha chiesto di precisare quale importo debba essere indicato (oltre a quello ponderato) nella tabella relativa ad ammontare e numero dei “Grandi rischi”.	Chiarimento	Nel testo finale del provvedimento è specificato che gli importi da indicare sono il valore non ponderato e quello ponderato dei grandi rischi, calcolati secondo quanto previsto dalla vigente

			disciplina di vigilanza.
Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni	<p>Assoconfidi e Commerfin, con riferimento alle “garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario”, hanno osservato che sarebbe opportuno indicare in bilancio, oltre all’ammontare del fondo monetario, anche l’importo:</p> <p>1) delle garanzie rilasciate sottostanti al fondo monetario; 2) degli impegni a rilasciare garanzie connesse con il fondo monetario.</p>	SI	<p>Al riguardo, si precisa che: a) l’ammontare delle garanzie rilasciate connesse con i fondi monetari è richiesto nella Tabella D.4 “Garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite: ammontare delle attività sottostanti” della nota integrativa; b) il dettaglio degli impegni a rilasciare garanzie è indicato, nel testo finale del provvedimento, nella Tabella D.1 “Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni”.</p>
Tabella D.3: Garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità	<p>Assoconfidi, con riferimento alle garanzie rilasciate segmentate nelle perdite, che prevedono un “cap” nel valore garantito, ha chiesto di indicare nella tabella in questione sia il valore netto sia quello lordo delle garanzie rilasciate, al fine di avere un’informativa anche sulle garanzie che sono state integralmente “svalutate”, cioè aventi un valore netto pari a zero.</p>	SI	<p>La tabella è stata modificata prevedendo l’indicazione del valore lordo delle garanzie e delle connesse rettifiche di valore. Il valore netto si ha per differenza.</p>
Tabella D.5: Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock	<p>Assoconfidi ha chiesto se nella tabella in questione debba essere rilevato l’ammontare richiesto dalle banche garantite in sede di escussione ovvero un ammontare rettificato a seguito delle verifiche effettuate dai Confidi.</p> <p>Assoconfidi ha inoltre chiesto se, per le garanzie aventi un limite massimo di perdita (“cap”):</p> <p>1) il valore nominale da rilevare nella tabella D.5 sia il “cap” su cui ricadono le perdite;</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Si precisa che vanno rilevate nella tabella in questione tutte le garanzie rilasciate per le quali siano pervenute richieste di escussione da parte delle banche garantite, se nel frattempo le verifiche di correttezza/conformità da parte dei Confidi non siano state completate. Nel bilancio in cui sono state terminate le verifiche, l’importo da segnalare è quello conseguentemente modificato sempreché le garanzie non siano state già liquidate. Si precisa comunque che tali verifiche devono essere operate tempestivamente dai Confidi.</p> <p>Si fa presente che i criteri di rilevazione rappresentati dall’Assoconfidi sono quelli da utilizzare per la compilazione della tabella.</p>

	2) il valore di bilancio da rilevare nella tabella D.5 sia il “cap” al netto delle rettifiche di valore.		
Tabella D.5: Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock e Tabella D.6: Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso	Assoconfidi ha chiesto di confermare se le due tabelle in questione “possano differire fra loro solo nel caso in cui il periodo intercorrente tra la formalizzazione e la liquidazione delle richieste sia superiore ad un anno ovvero alla competenza di chiusura del bilancio”	Chiarimento	Al riguardo, si fa presente che nella Tabella D.5: “Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock” va riportato l’ammontare di tutte le garanzie in corso di escussione alla data di chiusura del bilancio mentre nella Tabella D.6: “Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso” va indicato l’ammontare delle garanzie che sono state oggetto di escussione nel corso dell’esercizio di riferimento del bilancio. Pertanto, se le garanzie fossero sempre tutte escuse e liquidate nel medesimo esercizio, sarebbe segnalata la sola tabella D.6. Se le garanzie escuse in un esercizio fossero liquidate in parte nel medesimo esercizio e in parte negli esercizi successivi, nella tabella D.5 sarebbero segnalate solo le garanzie escuse e liquidate negli esercizi successivi e nella tabella D.6 tutte le garanzie escuse nell’esercizio di riferimento del bilancio.
Tabelle D.7, D.8 e D.9 Variazioni delle garanzie rilasciate (in sofferenza, altre deteriorate, non deteriorate)	Assoconfidi ha chiesto se nelle tabelle in questione debba essere rilevato il valore lordo delle garanzie o quello al netto delle rettifiche di valore. Qualora fosse il valore netto, per le garanzie con limite massimo di perdita “cap” si pone il medesimo problema evidenziato per la tabella D.1.	Chiarimento	Nelle istruzioni di compilazione delle tabelle è stato precisato che gli importi di inizio esercizio e di fine esercizio sono sempre quelli al lordo delle rettifiche di valore.
Prospetto della redditività complessiva	Assoconfidi ha chiesto “se per le attività materiali e immateriali è possibile un rigiro in C.E. negli esercizi successivi a causa di una realizzazione di una plus/minusvalenza all’atto della vendita.”	Chiarimento	Si precisa che il rigiro a conto economico di plus/minusvalenze da valutazione è disciplinato dagli IAS/IFRS. Con riferimento alle attività materiali e immateriali, si fa presente che le minusvalenze vanno iscritte a conto economico mentre le rivalutazioni (revaluation surplus), quando realizzate (ad esempio all’atto della vendita) non rigirano a conto economico e quindi vanno indicate nel “Prospetto della

			redditività complessiva” tra quelle senza rigiro (cfr. IAS.16, par. 41 e IAS 38, par. 87).
Calcolo del volume di attività finanziarie	Commerfin ha chiesto se nel caso delle “ <i>garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall’intermediario con tali garanzie, e le perdite coperte dall’intermediario segnalante non possono superare l’importo del fondo monetario</i> ”, occorra considerare l’ammontare delle garanzie rilasciate oppure l’importo del fondo monetario, ai fini del calcolo del volume di attività finanziarie (necessario per verificare le condizioni di iscrizione nell’Albo Unico degli intermediari finanziari).	Chiarimento	La questione posta esula dalla normativa di bilancio in consultazione.